

razioni dell'onorevole ministro, e del relatore, poichè il pagamento della rata non sarebbe fatto che dopo compiuta la liquidazione.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.
Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.
L'articolo, proposto dalla Commissione ed accettato da me, è la conseguenza diretta delle dichiarazioni, che ieri feci.

Quest'articolo, oltre che sopperire alle lacune manifestate da parecchi oratori, serve pure ad eliminare il dubbio, manifestato ieri dall'onorevole Parpaglia, il quale diceva: lo Stato paga ad opera finita, ma i comuni e le provincie quando pagheranno?

Pagheranno, dissi io, quando pagherà lo Stato, cioè ad opera finita.

Ma perchè il dubbio sia tolto, nell'articolo 12, proposto ora dalla Commissione e da me accettato, è detto espressamente che, tanto lo Stato, quanto i comuni e le provincie, debbono pagare, non solo ad opera finita, ma dopo un anno dalla data della collaudazione. E così si applica ai consorzi d'acqua a scopo industriale la stessa disposizione, approvata dalla Camera, relativamente ai consorzi a scopo agricolo.

Presidente. La Commissione propone un articolo aggiuntivo, accettato dall'onorevole ministro, il quale articolo prenderebbe il numero 12.

L'articolo è il seguente:

“ Le opere di cui sopra, ad istanza degli interessati e sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, saranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche 25 marzo 1865, ed il pagamento della prima rata di interessi annui sarà fatto dallo Stato, dai comuni e dalle provincie dopo un anno dalla data della collaudazione. ”

Pongo a partito questo articolo aggiuntivo della Commissione.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 11, che diventa articolo 13:

“ Il concorso verrà concesso per un tempo non maggiore di anni trenta. Il tempo per il quale dura il concorso si divide in tre periodi eguali. Durante il primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il decimo di cui al numero 2 dell'articolo 9, non potrà essere maggiore del 3 di interesse per ogni cento lire di capitale, speso per eseguire le opere. Il concorso dello Stato

dovrà diminuire nel secondo periodo di un terzo del suo ammontare, e nell'ultimo periodo di un altro terzo.

“ Il concorso annuo complessivo però dello Stato, dei comuni e delle provincie non potrà mai superare l'importo della metà degli interessi, esclusa la quota di ammortamento.

“ Gli interessi suddetti saranno calcolati alla ragione legale, quando non resulti altrimenti dagli atti. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.
Per le modificazioni concordate ieri fra la Commissione ed il Ministero, ed approvate dalla Camera, a proposito dell'antico articolo 9, divenuto 10, occorre fare alcune modifiche di forma in quest'articolo ora in discussione, per metterlo in relazione ai precedenti. Le modificazioni sono due. Si dice: “ Durante il primo periodo il concorso dello Stato, compreso pure il decimo, ecc. ” Deve dire invece il quinto, perchè, invece della decima parte, ieri la Camera, dietro mia proposta, ha votato la quinta parte. La seconda modifica consiste nel citare l'articolo 10 invece dell'articolo 9.

Presidente. Sono due le variazioni proposte dall'onorevole ministro; e il primo capoverso sarebbe perciò modificato nel modo seguente:

“ Il concorso verrà concesso per un tempo non maggiore di anni 30. Il tempo per il quale dura il concorso si divide in tre periodi uguali. Durante il primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il quinto, di cui al numero 2 dell'articolo 10, non potrà essere maggiore, ecc. ” il resto come nel testo stampato.

Pongo a partito questo articolo 13 così modificato.

(È approvato).

Passeremo all'articolo 12 ora 14.

Ne do lettura:

“ I consorzi possono stabilire nel regolamento che le controversie fra consorziati o fra questi ed il consorzio siano decise da arbitri, e che questi possano rendere le loro decisioni eseguibili non ostante appello ai tribunali ordinari, il quale è sempre ammesso.

“ In questo caso il regolamento stabilisce a chi spetta la scelta degli arbitri, e in quali modi ed entro quali termini debbano essere pronunziate le loro decisioni, e debba interpersi appello ai tribunali. ”